

KEDRION S.p.A.
Prog. n. F/130004/00/X38 - CUP: B11B17000750008
COR: 915988



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, recante la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche, denominati "Accordi per l'innovazione";

VISTO, l'articolo 11, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, che individua le risorse da utilizzare per la concessione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei citati Accordi per l'innovazione, di cui a) € 100.000.000,00 (centomilioni) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, b) € 80.000.000,00 (ottantamilioni) a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3., del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, e c) €



26.600.000,00 (ventiseimilioneisecentomila) a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni ex "Obiettivo convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

VISTI, altresì, l'articolo 11, comma 2 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, ai sensi del quale le predette risorse finanziarie sono integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli Accordi per l'innovazione, e il successivo comma 3 che prevede che la gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni nell'ambito degli Accordi per l'innovazione è effettuata nella contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, con cui le risorse finanziarie di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 sono incrementate di € 200.000.000,00 (duecentomilioni);

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 25 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2017, n. 255, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni sugli interventi disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

VISTO il regime di aiuto n. SA.42139, registrato in data 12 giugno 2015, successivamente modificato dal regime SA.49781, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;

VISTA la circolare 14 maggio 2018 n. 1447 del Direttore generale per gli incentivi alle



imprese del Ministero dello sviluppo economico riportante, per gli interventi agevolativi per programmi di ricerca e sviluppo a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, la disciplina dei progetti di ricerca e sviluppo per i quali intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti;

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni 2 specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresì il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

VISTO in particolare, l'articolo 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1);

VISTO inoltre, l'articolo 70, comma 2, lettera b), del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013 che disciplina l'ammissibilità delle operazioni sostenute con fondi SIE in base alla loro ubicazione;

VISTO l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;

VISTA la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europeo, che rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1301/2013;



VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., di seguito *Soggetto gestore*, in qualità di mandatario del Raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del “servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”;

VISTA la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

VISTO l'articolo 6, comma 2 del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, che prevede che le regioni e le province autonome cofinanziano l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al 3 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;

VISTO l'Accordo per l'innovazione stipulato in data 1 marzo 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Toscana diretto a sostenere lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo della società Kedrion S.p.A., approvato con il decreto del 4 maggio 2018 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2018 n. 1-536;

CONSIDERATO che, con delibera n. 165 del 26 febbraio 2018, la Giunta regionale della Regione Toscana ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo ricadenti nel territorio regionale, un importo pari a € 1.502.399,00, da concedere nella forma del contributo diretto alla spesa, pari al 4% del costo complessivo del progetto, come previsto all'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 a valere sulle risorse della Linea 1.1.5 a4 del programma Operativo Regionale - Toscana FESR 2014-2020, e che le predette risorse saranno versate nella citata contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726;

CONSIDERATO che per la copertura dei progetti da agevolare nell'ambito del predetto Accordo per l'innovazione, quest'ultimo destina le seguenti risorse:

- fino ad € 9.006.413,00 a carico del Ministero dello sviluppo economico nella forma del contributo diretto alla spesa a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

- fino ad € 1.502.399,00 a carico della Regione Toscana nella forma del contributo diretto alla spesa a valere sulle risorse della Linea 1.1.5 a4 del programma Operativo Regionale Toscana FESR 2014-2020;



VISTO il progetto presentato nell'ambito del predetto Accordo per l'innovazione in data 10 agosto 2018 da Kedrion S.p.A., classificata come grande impresa, con sede in Barga, (LU), Frazione Castelvechio Pascoli – Località Ai Conti, 55051, C.F. 01779530466;

CONSIDERATO che le risultanze istruttorie del *Soggetto gestore* relative al suddetto progetto sono state concluse con esito positivo, con un costo complessivo agevolabile pari a € 35.605.300,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del predetto Accordo per l'innovazione del 1 marzo 2018, la Regione Toscana si è impegnata a versare al Fondo crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza successivamente all'approvazione dei progetti di ricerca e sviluppo, con le seguenti modalità:

- 60 per cento entro 60 giorni dall'emanazione del relativo decreto di concessione;
- 40 per cento sulla base dei fabbisogni prevedibili evidenziati del Gestore del Fondo crescita sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto;

VISTO l'informazione antimafia liberatoria rilasciata a favore di KEDRION S.p.A. il 19/02/2019 prot. n. 0057405.22-02-2019 utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO, altresì, il regolamento adottato con decreto n. 115 del 31 maggio 2017 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO, in particolare, che al comma 1 dell'articolo 9 il predetto regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro stesso, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

VISTO l'esito positivo della suddetta registrazione, certificata attraverso l'attribuzione del



“Codice Concessione RNA-COR” riportato sul frontespizio del presente decreto;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTO il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTO il decreto 9 gennaio 2019 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in particolare, prevede all’articolo 15, come integrato dall’articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la nomina della dott.ssa Laura Aria a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta con DPCM del 19 febbraio 2019;

TENUTO CONTO che sussistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile;

DECRETA

Art. 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. Alla società Kedrion S.p.A., classificata come grande impresa, con sede in Località Ai Conti snc, Frazione Castelvecchio Pascoli – 55051 Barga (LU), C.F. 01779530466, appresso denominata *Soggetto beneficiario*, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 2, previste dal decreto 24 maggio 2017 e dall’Accordo per l’innovazione del 1 marzo 2018, richiamati nelle premesse, per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo denominato



“Sviluppo di un nuovo preparato di Immunoglobuline al 10% per uso endovenoso triplo inattivato”, individuato con il numero F/130004/00/X38, avente le caratteristiche indicate all’articolo 2.

2. Le agevolazioni sono concesse:

- nella misura del 44,30 per cento dei costi agevolabili delle attività di ricerca e del 21 per cento dei costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale, nella forma di contributo alla spesa, per l’importo di € 8.595.993,16 a carico del Ministero dello sviluppo economico, di seguito il *Ministero*;
- nella misura del 4 per cento dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e del 4 per cento dei costi agevolabili nella forma del contributo diretto alla spesa, pari a € 1.424.212,00, a carico della Regione Toscana.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014. Al fine della determinazione dell’Equivalente Sovvenzione Lordo corrispondente alle agevolazioni concesse, il tasso di riferimento utilizzato è determinato sulla base delle disposizioni indicate in premessa.

Art. 2

(Caratteristiche del progetto di ricerca e sviluppo)

1. Il progetto di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1 è svolto nel territorio della Regione Toscana, in Via Provinciale, Frazione Bolognana - 55027 Galliciano (LU), e in Via G. Pascoli, Frazione Castelvecchio Pascoli - Barga (LU), ha una durata di 36 mesi e prevede un costo complessivo agevolabile pari ad € 35.605.300,00, distribuito per attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:

INTERO PROGETTO		TOTALE ammissibile	di cui agevolabile in regioni meno sviluppate	di cui agevolabile in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					agevolabili	non agevolabili
A.1	Attività di sviluppo	30.803.239,22			30.803.239,22	
A.2	Attività di ricerca	4.802.060,78			4.802.060,78	
Totale generale		35.605.300,00			35.605.300,00	



A.1 ATTIVITÀ DI SVILUPPO		TOTALE ammissibile	di cui agevolabile in regioni meno sviluppate	di cui agevolabile in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					agevolabili	non agevolabili
A.1.1)	Personale interno	6.104.124,00			6.104.124,00	
A.1.2)	Spese generali	3.514.841,00			3.514.841,00	
A.1.3)	Strumenti e attrezzature	0			0	
A.1.4)	Servizi di consulenza	13.229.034,22			13.229.034,22	
A.1.5)	Materiali e forniture	7.955.240,00			7.955.240,00	
Totale attività di sviluppo		30.803.239,22			30.803.239,22	

A.2 ATTIVITÀ DI RICERCA		TOTALE ammissibile	di cui agevolabile in regioni meno sviluppate	di cui agevolabile in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					agevolabili	agevolabili
A.2.1)	Personale interno	2.473.684,00			2.473.684,00	
A.2.2)	Spese generali	960.412,16			960.412,16	
A.2.3)	Strumenti e attrezzature	268.000,00			268.000,00	
A.2.4)	Servizi di consulenza	0			0	
A.2.5)	Materiali e forniture	1.099.964,62			1.099.964,62	
Totale attività di ricerca		4.802.060,78			4.802.060,78	

Art. 3

(Impegni del Soggetto beneficiario)

1. Il *Soggetto beneficiario* si impegna a:

a) avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del presente decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni, e trasmettere al *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal presente decreto di concessione, una dichiarazione sulla medesima data di avvio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data stessa;

b) presentare la prima richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi



dalla data del presente decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera f), del decreto 1° giugno 2016;

c) trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto 1° giugno 2016;

d) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le variazioni al progetto agevolato, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione;

e) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le variazioni inerenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività di ricerca e sviluppo agevolata, ed attenersi alle disposizioni di cui alla circolare 14 maggio 2018 n. 1447;

f) realizzare il progetto secondo le modalità indicate nel presente decreto, nel piano di sviluppo allegato e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto 24 maggio 2017, e rispondere direttamente della realizzazione del progetto nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti anche per le attività svolte da soggetti terzi;

g) garantire, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato e, nell'ambito della stessa, a rilevare separatamente i costi sostenuti per le attività di sviluppo sperimentale rispetto a quelli sostenuti per le attività di ricerca industriale, ferme restando le norme contabili nazionali;

h) consentire e favorire lo svolgimento, da parte del *Soggetto gestore*, della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, ai sensi dell'articolo 10, comma 11 del Decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative;

i) consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale, dei controlli e delle ispezioni da parte del *Ministero* nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e dagli altri organi dell'Unione europea competenti in materia, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative;

j) concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del Decreto 24 maggio 2017, pena la revoca delle agevolazioni;

k) conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Il *Ministero* potrà stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione dandone apposita comunicazione al *Soggetto beneficiario*;

l) evidenziare l'attuazione del progetto nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni;



- m) garantire il rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- n) garantire il rispetto delle direttive operative stabilite dalla Regione Toscana per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma operativo regionale Toscana 2014 - 2020 FESR;
- o) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui Regolamento 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo quanto stabilito dalla Regione Toscana;
- p) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
- q) nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, non cessare l'attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o non rilocalizzare la stessa al di fuori del territorio di competenza della Regione Toscana sottoscrittrice dell'Accordo per l'innovazione del 1 marzo 2018;
- r) non ridurre i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo per l'innovazione del 1 marzo 2018, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato.

Art. 4 (Erogazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono rese disponibili presso il *Soggetto gestore* successivamente alla sottoscrizione del presente decreto e al versamento, da parte della Regione Toscana, delle risorse finanziarie di propria competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Accordo per l'innovazione richiamato nelle premesse.

Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore* in non più di cinque quote, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività come comunicato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente decreto. La prima richiesta di erogazione può riguardare il periodo temporale che va



dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo per l'innovazione sottoscritto in data 1 marzo 2018, il *Soggetto beneficiario* può richiedere la prima erogazione a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

3. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato avanzamento lavori non può superare il 90 per cento dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1, comma 2. Il residuo 10 per cento, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, anche da quello precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti all'art. 12 del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative.

4. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili all'agevolazione, il *Soggetto gestore* opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *Soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal *Soggetto gestore*, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Art. 5

(Revoche)

1. Il *Ministero*, anche su proposta del *Soggetto gestore*, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, al *Soggetto beneficiario*, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- b) fallimento del *Soggetto beneficiario* ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo;
- c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
- d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non



prevedibili;

e) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;

f) mancato rispetto degli ulteriori impegni stabiliti all'articolo 3 del presente decreto di concessione, qualora non sanabili;

2. Le agevolazioni sono inoltre revocate nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza della Regione Toscana sottoscrittrice dell'Accordo per l'innovazione del 1 marzo 2018.

3. Il *Ministero* si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo per l'innovazione del 1 marzo 2018.

4. In caso di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), la revoca delle agevolazioni è totale e il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123.

5. In caso di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

6. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera i) e ai commi 2 e 3, la revoca è parziale o totale in relazione all'impegno non rispettato.

7. Nel caso di apertura nei confronti del *Soggetto beneficiario* di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il *Ministero* valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al *Ministero* e comunicata al *Soggetto gestore*, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del *Ministero* in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.



Art. 6

(Controlli, ispezioni e monitoraggio)

1. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto a consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal *Ministero*, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
2. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto ad aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del programma Operativo Regionale Toscana FESR 2014-2020, con le modalità allo scopo individuate dalla Regione Toscana.
3. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto gestore* e dal *Ministero*.
4. Ai fini della valutazione dell'intervento agevolativo ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del Decreto 8 marzo 2013, il *Soggetto beneficiario* è tenuto a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:
 - a) dati di bilancio inerenti alle spese di sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
 - b) dati inerenti al personale qualificato, ossia al personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di laurea ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 7

(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il *Ministero* dello Sviluppo Economico in Roma e il *Soggetto beneficiario* presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.
2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del *Soggetto beneficiario*.



Art. 8
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, deve essere sottoscritto per accettazione dal *Soggetto beneficiario* con firma digitale e dallo stesso restituito, entro dieci giorni dalla ricezione, tramite posta elettronica certificata al *Ministero* all'indirizzo dgiai.fcs@pec.mise.gov.it e al *Soggetto gestore* all'indirizzo fcs6_istruttoria@pecgruppoubi.it.

2. L'onere complessivo delle agevolazioni concesse a favore del progetto disciplinato con il presente decreto di concessione, pari ad € 10.020.205,16, è posto a carico della contabilità n. 1726:

- a) per € 8.595.993,16, relativi al contributo alla spesa a carico del *Ministero* sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;
- b) per € 1.424.212,00 nella forma del contributo diretto alla spesa a carico della Regione Toscana a valere sulle risorse della Linea 1.1.5 a4, del programma Operativo Regionale Toscana FESR 2014-2020.

DIV.VII/SC/GD

Siglato

Il responsabile dell'U.O. 2 della Divisione VII – Girolamo Defelice

IL DIRETTORE GENERALE
(Laura Aria)

Il sottoscritto Paolo Marcucci, nato a Barga (LU) il 2 aprile 1963, rappresentante legale di Kedrion S.p.A., sottoscrive il presente decreto per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

Kedrion S.p.A.

Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.